

Regolamento su "afferenti temporanei"

- Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, art.7, c.1;
- Visto il Regolamento di Ateneo in materia di incarichi di insegnamento, art.12, c.1;
- Visto il Regolamento del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS), art. 4.
- Vista la Circolare 18 del 2016 del Rettore sui benefici ai Professori e ai Ricercatori collocati a riposo;
- Considerata l'opportunità di disciplinare in modo più preciso l'accesso alle strutture e ai servizi offerti dal Dipartimento del personale non strutturato che partecipa a vario titolo alle attività del Dipartimento stesso;
- Il Consiglio approva il seguente regolamento interno:

Oltre ai docenti ed ai ricercatori incardinati nel Dipartimento, sono ammessi di diritto a partecipare a titolo continuativo alle attività di ricerca del Dipartimento i soggetti sotto elencati, fintanto che mantengano il rispettivo status: 1. i professori incaricati; 2. i docenti e ricercatori incardinati entro i primi due anni dal collocamento a riposo; 2. gli assegnisti e i borsisti; 3. i dottorandi; 4. i docenti di altri Dipartimenti e di altri Atenei che aderiscano ad un Centro istituito presso il Dipartimento; 5. i professori invitati così come definiti dall'art. 4, co. 1 del Regolamento DSPS.

I soggetti individuati dal precedente articolo hanno diritto a fruire di postazioni di studio in ambienti di uso comune, nonché di una casella individuale di posta elettronica [in accordo con SIAF], dell'uso delle stampanti e delle fotocopiatrici e dei servizi bibliotecari [in accordo con il Sistema Bibliotecario di Ateneo]. Ai docenti e ricercatori collocati a riposo fino a due anni dalla cessazione del servizio può essere riconosciuta dal Direttore, quando ne facciano richiesta, la facoltà di continuare a fruire della stanza individuale loro assegnata prima della cessazione dal servizio entro e non oltre il limite temporale suddetto.

Coloro che non rientrino nelle categorie indicate dall'art.1 e che pure abbiano esigenza di accedere alle strutture e ai servizi del Dipartimento per lo svolgimento di attività continuative legate alle del finalità Dipartimento stesso, si qualificano come afferenti temporanei devono essere autorizzati all'accesso e provvedimento del Direttore. Condizione essenziale per il rilascio della autorizzazione è che il richiedente sia un Dottore di ricerca o un ex-



docente [di ruolo] del Dipartimento. In mancanza di una di tali qualifiche, la richiesta è portata davanti alla Giunta, che la accoglie solo dopo aver accertato l'equipollenza del curriculum del candidato all'iter formativo di un Dottore di ricerca. La accettazione della domanda è in ogni caso subordinata al pagamento di un vaglia postale corrispondente alla copertura assicurativa.

L'afferenza temporanea al Dipartimento può essere richiesta in ogni momento, ha validità fino al 31 dicembre di ogni anno ed è annualmente rinnovabile.

L'afferente temporaneo gode degli stessi servizi assicurati ai soggetti elencati nell'art. 1.

Di tutti i soggetti menzionati nel presente regolamento, solo i docenti e ricercatori collocati a riposo entro i primi due anni dalla cessazione del servizio, gli assegnisti e i borsisti hanno facoltà di far apporre il proprio nominativo all'ingresso dei locali loro assegnati. Tutti gli altri afferenti possono tuttavia usare la bacheca collocata a fianco di ogni porta per segnalare i loro giorni di presenza in Dipartimento. La Segreteria del Dipartimento predispone, a richiesta degli interessati, una apposita targhetta plastificata recante le indicazioni suddette.

Il Dipartimento istituisce un pubblico elenco degli afferenti temporanei, aggiornato semestralmente. In esso viene annotato, oltre al termine temporale della autorizzazione, il numero della stanza concessa in uso a ciascun afferente.